
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005 "Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'Accordo Stato-Regioni 23 settembre 2004" si è, tra l'altro, stabilito al punto 4 che: "al fine di evitare possibili soluzioni di continuità nella disciplina relativa alle strutture termali accreditate ... nel periodo transitorio che intercorre tra la data di approvazione del presente provvedimento e la data del 31 dicembre 2005, le aziende termali già accreditate soggiacciono integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 e successivi correlati provvedimenti dell'Assessore alla Sanità";

Valutato che sia opportuno lasciare inalterato il sistema di accreditamento in vigore fino a diversa data che verrà definita da apposito provvedimento regionale, in attesa:

- a. del completamento del processo finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, stabiliti con la richiamata deliberazione n. 218/2005, da parte degli stabilimenti termali;
- b. della definizione dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento di cui all'art. 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno che:

- 1) gli Stabilimenti termali già accreditati, continuino, nel frattempo, a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla richiamata deliberazione n. 638 del 29/4/1997, oltre il termine di scadenza di cui al citato punto 4 della propria deliberazione n. 218/05, fino all'avvio del processo concernente l'accREDITamento degli stessi ai sensi dell'art. 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni, anche per quanto riguarda la modulistica cui fare riferimento, nonché le relative modalità procedurali;

- 2) qualora lo Stabilimento termale, già entrato in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 218/05, dovesse inoltrare istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l'accreditamento di cui al presente atto, in sede di compilazione della relativa documentazione di cui all'allegato 1 alla DGR 618/1997, "A4" sub 1 e sub 2, potrà omettere i dati concernenti gli aspetti autorizzatori di cui alla parte sub 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 211 del 14 febbraio 2005 che, tra l'altro, ha provveduto alla definizione dei tetti di spesa massima regionale per gli anni 2004-2005 e, relativamente alle prestazioni di massoterapia, ha previsto di adeguarsi a quanto stabilito, nell'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni e Prov. Autonome, in data 29 aprile 2004 (Rep. atti n. 1949) per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003/2004;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate, di stabilire che:

- 1) gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638 del 29/4/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4 della propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005, fino all'avvio del processo concernente l'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) qualora lo Stabilimento termale, già entrato in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi

della deliberazione di Giunta Regionale n. 218/05, dovesse inoltrare istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l'accreditamento di cui al presente atto, in sede di compilazione della relativa documentazione di cui all'allegato 1 della DGR 618/1997, "A4" sub 1 e sub 2, potrà omettere i dati concernenti gli aspetti autorizzatori, di cui alla parte sub 1;

- 3) di confermare la propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005 nelle restanti parti;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.